



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Unico, dott. Luigi Giglio, all'udienza del 14.03.2018, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato al termine della discussione la seguente

Sentenza

nella causa civile segnata al numero 3976/2017 del Ruolo Generale;

promossa da

Marsan del Foro di Vicenza, difeso dall'Avv. Emanuela Marsan del Foro di Vicenza **attore**

CONTRO

VENETO BANCA S.p.A.in L.C.A. P.IVA 00208740266, difesa dall'Avv. del Foro di Treviso; **convenuta**

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione avanti all'intestato Tribunale, il signor evocava in giudizio la Veneto Banca S.p.A. contestando alcune irregolarità in merito alle operazioni di acquisto di titoli azionari Veneto Banca disposte dall'attore fin dall'anno 1994, lamentando altresì la mancata esecuzione di ordini di vendita e per tutte altre richieste di cui alle conclusioni nel libello introduttivo del giudizio. Nelle more dello scadere dei termini di costituzione in giudizio della Banca convenuta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta Decreto n. 186 del 25 giugno 2017 ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80,

comma 1, del D. Lgs n. 385/93 e dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. n. 99 del 25.06.2017, convertito con modifiche nella L. n. 121 del 31.07.2007. Parte convenuta sollevava tempestivamente l'eccezione di improcedibilità e/o improseguibilità della domanda attorea ex art. 83 comma, comma 3, del D.lgs n. 385/93 con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, con spese e compensi rifusi o quantomeno compensati. All'udienza del 07.02.2018 di prima comparizione e trattazione, il procuratore attoreo si opponeva all'estinzione del giudizio chiedendo eventualmente l'interruzione dello stesso per poterlo riassumere nei confronti di Banca Intesa San Paolo, quale successore a titolo particolare del rapporto di conto corrente ed apertura di credito e del rapporto titoli oggetto della vertenza de qua ovvero di essere autorizzata alla chiamata in causa di Intesa San Paolo per le medesime ragioni. Il legale di parte convenuta insisteva per l'improcedibilità. La causa veniva trattata in riserva. A scioglimento di riserva assunta il giudice fissava l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Ritenuto opportuno in questa sede decidere preliminarmente sulle questioni sollevate dalle parti, occorre innanzitutto vagliare in primis l'obiezione sollevata dalla convenuta di improcedibilità della domanda avanzata. E' indubbio che in data 25.06.2017, è stato emesso il D.L. n.99, successivamente convertito con L. 131 del 21.07.2017, il quale disciplinava l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di questa in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attribuendo ai Commissari Liquidatori la possibilità di cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, i suoi rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco,

ovvero attività e passività, anche parziali o per quota di ciascuno di essa. Di ciò, in pari data è stato emesso il Decreto del MEF n.186, con il quale veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca.

Occorre al proposito chiarire che, in base all'art.83, comma 3, del T.U.F., dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa contro la Banca in liquidazione, non può essere promossa né proseguita alcuna azione.

Quel che decisamente si rileva, peraltro, è che in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c, con la costituzione volontaria nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 299 c.p.c, la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca chiedeva una dichiarazione di improcedibilità e/o improseguibilità della domanda attorea nei confronti ex art. 83, comma 3, con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento.

In conseguenza di tutto ciò parte attrice, dal canto suo, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata di Intesa San Paolo, quale soggetto cessionario di parte dell'attività d'impresa di Veneto Banca, giusta contratto di cessione Notaio dott. Marchetti in Milano, in quanto tra i rapporti ceduti risultava compreso anche il rapporto oggetto della vertenza *de qua*, come appare risultare anche dalla copiosa documentazione dimessa in atti, in particolare la comunicazione di Intesa San Paolo di successione nei rapporti di conto corrente e conto titoli.

Vero è piuttosto che l'art. 3 del D.L. n.99/2017, che disciplina l'ambito della cessione di azienda definendone l'oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non prevede

tuttavia alcuna espressa deroga all'art. 2560 comma 2 c.c., sicchè quest'ultima norma continuerebbe a regolare i rapporti tra il cessionario ed i soggetti terzi, sommandosi ex lege alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario e determinandosi così la "strutturale dissociazione" tra l'oggetto del negozio di cessione, come designato dall'accordo contrattuale ed il regime di responsabilità verso terzi (GUP di Roma udienza del 26.01.2018). Altrettanto chiaro appare, ad opinione del giudicante, che tuttavia da tale conclusione - anche in conformità a quanto rilevato nel procedimento penale sopra menzionato nei confronti di Veneto Banca e degli ex amministratori in relazione alla chiamata in causa del responsabile civile Intesa San Paolo S.p.A. - deriva la limitazione di responsabilità per i debiti pregressi solo nei rapporti tra le parti del negozio e non già nei confronti dei terzi creditori (neppure quelli espressamente esclusi dal perimetro della cessione dall'art.3 comma 1 lett. b) del D.L. 99/2017). Ora, per il vaglio della censura, anche in riferimento al nucleo del contrasto che ha contrapposto le parti in lite, da una valutazione congiunta di tutti gli elementi a disposizione, si rende necessario in questa fase processuale le seguenti conclusioni e cioè che potrebbe sussistere, a parere di chi scrive, una responsabilità solidale del cessionario e che, in ogni caso, quest'ultimo risulta successore a titolo particolare del rapporto controverso; e, inoltre, che in base a quanto disposto dall'art.111 comma 1 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, ma che a tale prosecuzione osta l'art.83, comma 3, del T.U.B.

La conclusione che può trarsene, dunque, è quella di adesione alla posizione seguita dalla più autorevole giurisprudenza civilistica,

non può esservi dubbio sul fatto che in ogni caso, però, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, "il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo" come precisato dalla Cassazione Sez. I civ. n. 10456/2014. In conclusione, si ritiene pertanto dichiararsi l'improcedibilità dal presente procedimento di Veneto Banca Società per azioni in Liquidazione Coatta Amministrativa; e di conseguenza si rende opportuno il prosieguo del giudizio con la chiamata in causa dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. in qualità di successore a titolo particolare del rapporto controverso, anche per motivi di economia processuale. Giusto tutto quanto sopra esposto, deve essere allora dichiarata con sentenza parziale l'improcedibilità del presente procedimento di Veneto Banca in L.C.A., con il prosieguo della causa come da separata ordinanza per l'ulteriore corso sulle altre questioni pendenti, che non possono essere oggi decise. Ogni ulteriore questione è superata e non viene trattata e comunque resta assorbita.

Riservata ogni ulteriore decisione e provvedimento in sede di decisione definitiva.

Residua, infine, in capo al giudicante l'onere di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali. Sulla base della novità delle questioni giuridiche trattate, delle considerazioni esposte in relazione alle difese articolate dalle parti, della peculiarità della vicenda, della presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, risulta equo e congruo che le spese di lite vadano interamente compensate.

Occorre, infine, dare atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge art 282 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando parzialmente sulla domanda proposta n. R.G. 3976/2017 e respinta ogni diversa istanza, che deve considerarsi assorbita, così provvede:

1. **Dichiara** l'improcedibilità nei confronti di **VENETO BANCA S.p.A.** in Liquidazione Coatta Amministrativa;
 2. **Dispone** con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
 3. **Compensa** le spese di lite;
- E' esecutiva ope legis.*

Così deciso in Vicenza in data 14.03.2018

IL CASO.it



Il Giudice
Luigi GIGLIO

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Morandaro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

14 MAR. 2018

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Morandaro